

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-6130 del 22/11/2023
Oggetto	Serrantoni Claudio, con sede legale ed operativa in Via Emilia Levante n° 301 in Comune di Castel San Pietro Terme (BO), P.IVA 01608871206, -Rinnovo e contestuale variazione dell'iscrizione al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti ai sensi dell'art. 216 comma 3 del d.lgs 152/2006 e s.m.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-6365 del 22/11/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	SALVATORE GANGEMI

Questo giorno ventidue NOVEMBRE 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, SALVATORE GANGEMI, determina quanto segue.

L'Incarico di funzione dell'Unità Rifiuti ed Energia

Oggetto: Rinnovo e contestuale variazione dell'iscrizione al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti.

Impresa: Serrantoni Claudio, con sede legale ed operativa in Via Emilia Levante n° 301 in Comune di Castel San Pietro Terme (BO), P.IVA 01608871206, C.F. SRRCLD66B17C265H.

Attività di recupero di rifiuti non pericolosi. Operazioni di recupero: R13 - Classe 6 (DM 350/98).

Premesso che la società Serrantoni Claudio è iscritta con il numero n. 18844/2018 del 16/08/2018 al registro delle imprese del territorio della provincia di Bologna che effettuano attività di recupero di rifiuti¹, in virtù della determina ARPAE n. 5730 del del 07/11/2018.

Vista la comunicazione di rinnovo dell'iscrizione con contestuale variazione, acquisita con nota agli atti PG n.146067 del 28/08/2023.

Verificato che la variazione richiesta consiste:

- a) nella eliminazione delle tipologia di rifiuti di cui ai punti 5.1, 5.7, 5.16, 9.1 dell'allegato 1 suballegato 1 al DM 05/02/1998 e s.m.;
- b) nell'aggiornamento del lay-out a seguito dell'eliminazione delle tipologie di rifiuti di cui al precedente punto lett a);

Preso atto delle seguenti ulteriori integrazioni:

¹ Ai sensi dell'art. 216 comma 3 del d.lgs 152/2006 e s.m. e nel rispetto delle norme tecniche di cui al DM. 05/02/98 modificato ed integrato dal DM. 186/06;

- agli atti PG n. 153378 del 11/09/2023 (aggiornamento della planimetria firmata);
- agli atti PG n. 195330 del 17/11/2023 e PG n. 196182 del 20/11/2023 che sostituisce la precedente (piano di gestione delle acque meteoriche dei piazzali. Detta integrazione conferma le medesime modalità di gestione delle acque meteoriche di dilavamento di cui al piano di gestione acque presente agli atti PG 176383 12/12/2014.

Considerato che è stata verificata la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti ai sensi dell'art. 216 comma 3 del d.lgs 152/2006 con particolare riferimento al rispetto del Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 e s.m..

Preso atto:

- della dichiarazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi per la gestione dei rifiuti di cui all'art. 10 DM 05/02/1998 e s.m.i..
- che l'impianto non rientra tra le attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011, come da dichiarazione presente agli atti rilasciata dal Dott. Dott. Luigi Ercoli.

Considerato che in data 26/09/2023, ARPAE ha chiesto il rilascio della comunicazione antimafia tramite la consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA).

La Prefettura in data 26/09/2023, ha comunicato che a carico della società non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto ai sensi dell'art. 67 del D.lgs n.159 del 06/09/2011.

Richiamati:

- l'art. 216 del D.lgs 152/2006 che assegna alle Province ed alle Città Metropolitane, dove istituite, la competenza di iscrivere in un apposito registro le imprese che effettuano comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti e di variazione o rinnovo di analoghe attività già in essere, nonché di verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui all'art. 214 commi 1, 2 e 3 e art. 216 commi 1 e 2, ai fini dell'avvio o meno dell'attività;
- il titolo quarto del D.lgs 152/2006 e s.m., in materia di rifiuti.
- la legge regionale n° 13 del 30/7/2015 che ha trasferito all'ARPAE le funzioni in materia ambientale e anche in materia di rifiuti di competenza regionale;

- la convenzione² tra Regione Emilia Romagna, Città Metropolitana di Bologna e ARPAE delega a quest'ultima le funzioni residuali in materia ambientale attribuite alle Province e Città Metropolitane ai sensi dell'art. 1 comma 85 lett. a) della L. 56/2014, tra cui rientrano le procedure di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori di rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del d.lgs 152/2006 e s.m..

Decisione:

1. Rinnova all'impresa Serrantoni Claudio di Castel San Pietro Terme (BO), con sede legale ed operativa in Via Emilia Levante n° 301 in Comune di Castel San Pietro Terme (BO), l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi, con iscrizione **n° 2023/146067 del 28/08/2023** del registro provinciale delle imprese di recupero di rifiuti non pericolosi.

Il numero deve essere indicato nei formulari di trasporto dei rifiuti conferiti all'impianto di recupero in oggetto, nel campo relativo al destinatario;

2. L'attività di gestione dei rifiuti deve essere svolta in conformità alla comunicazione acquisita agli atti con PG n.146067 del 28/08/2023 e successive integrazioni, agli atti PG 153378 del 11/09/2023, e PG 196182 del 20/11/2023 ed alle specifiche prescrizioni di cui al successivo punto 3.

L'attività deve essere svolta nelle apposite aree di stoccaggio in conformità alla planimetria unica³ allegata al presente atto.

3. Siano rispettate le seguenti condizioni di gestione:

a) L'iscrizione ha una durata pari a 5 anni, cioè fino al **27.08.2028**.

b) Le operazioni di recupero, le tipologie di rifiuti non pericolosi e le relative quantità conferibili sono le seguenti:

² Vedi la Deliberazione del Direttore Generale ARPAE n° 2023-64 del 09/06/2023;

³ Acquisita con PG 153378 del 11/09/2023;

			tonn	t/a
OPERAZIONE DI RECUPERO	R13	MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI PER SOTTOPORLI A UNA DELLE OPERAZIONI INDICATE NEI PUNTI DA R1 a R12	167	2358
tipologia; attività di recupero	3.1; 3.1.3 lett c)	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa CER: 120101, 120102, 150104, 160117, 170405, 200140,		
tipologia; attività di recupero	3.2; 3.2.3 lett c)	Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe 120103 – 120104 – 150104 - 170401 – 170402 – 170403 – 170404 – 170406 – 170407 – 200140		
tipologia; attività di recupero	5.8; 5.8.3 lett a)	Spezzoni di cavo di rame ricoperto CER: 160216- 170401-170411		
tipologia; attività di recupero	5.19; 5.19.3;	apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC: CER 160214 -160216		

Operazione di recupero R13

- c) Per le operazioni di messa in riserva (R13) dovrà essere rispettato quanto stabilito dall'art. 6 del D.M. 5/02/1998 e s.m. e dall'allegato 5 al medesimo decreto ministeriale;
- d) Il quantitativo massimo di rifiuti complessivamente conferibili all'impianto per l'operazione di messa in riserva R13 è pari a 2.358 tonnellate/anno.
- Per le seguenti tipologie di rifiuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al DM 5/02/1998, non potranno essere superati i seguenti valori soglia elencati nell'allegato 4 al D.M. 5/02/1998:
- tipologia 5.8: massimo 1.000 t/anno
 - tipologia 5.19: massimo 1.500 t/anno

4. **Prescrizioni generali:**

- e) In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto e delle attività di recupero, come indicato puntualmente nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 e s.m.;
- f) Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 5/02/1998 e s.m..
- g) Nell'impianto sia utilizzato, per i conferimenti dei rottami ferrosi e non ferrosi, un rilevatore di radioattività per individuare materiali potenzialmente radioattivi.

5. **Avverte che:**

- a) Dovrà essere comunicata ad ARPAE, qualsiasi variazione relativa all'attività di recupero di cui alla presente iscrizione, compreso il cambio della titolarità dell'iscrizione, di ragione sociale, di amministratori muniti di rappresentanza, nonché di ogni altra figura soggetti ai controlli antimafia previsti dal D.lgs 159/2011, per gli eventuali provvedimenti di competenza;
- b) Preventivamente alla eventuale comunicazione di variazioni all'attività di recupero dovrà essere verificato se dette variazioni siano assoggettate alle normative nazionali e regionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e verifica ambientale;
- c) Qualora la ditta intenda proseguire l'attività oltre la scadenza di cui al precedente punto 3 lett a), dovrà presentare comunicazione di rinnovo, almeno **90 giorni** prima della scadenza;
- d) Dovrà essere comunicata a questa ARPAE ed al Comune di Comune di Castel San Pietro Terme, con la massima tempestività, la data di chiusura dell'attività di recupero se anticipata rispetto alla data di scadenza della validità della presente iscrizione;

e) Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere effettuato a favore dell'ARPAE, il versamento, su base annuale, del diritto di iscrizione⁴: per la presente attività di recupero l'importo attuale è pari a **51,65 €**, che vanno versate a favore dell'ARPAE secondo le modalità stabilite dal PagoPA.

A tal fine, si informa che ARPAE invierà l'ordine di pagamento mediante il sistema pagoPA alla PEC aziendale comunicata, con congruo anticipo rispetto a detta scadenza.

L'iscrizione nel registro delle imprese sarà sospesa con specifico provvedimento, in caso di accertato mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti⁵;

f) Ai fini dei controlli su quanto dichiarato relativamente alla gestione dell'impianto, la documentazione tecnica di riferimento, è quella acquisita agli atti da ARPAE con PG n. 146067 del 28/08/2023 e successive integrazioni, agli atti PG 153378 del 11/09/2023 e PG 196182 del 20/11/2023.

6. Dispone la trasmissione del presente provvedimento al proponente Serrantoni Claudio, al Comune Castel San Pietro Terme (BO) ed ARPAE Area Prevenzione Metropolitana.

7. Dà atto che si provvederà alla pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale di ARPAE (Agenzia Regionale prevenzione Ambiente e Energia della Regione Emilia-Romagna) www.arpae.it;

8. Rammenta che avverso il presente provvedimento è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

L'incarico di funzione⁶
Unità Rifiuti ed Energia
(Dott. Salvatore Gangemi)
(documento firmato digitalmente)⁷

⁴ Ai sensi del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998

⁵ Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998

⁶ In base alla determina della Responsabile Area Autorizzazione e Concessione Metropolitana, Dott.ssa Patrizia Vitali, n. 388/2022;

⁷ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4 bis del Codice dell'amministrazione digitale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.